

a cura di
Ettore BATTELLI

TRACCE e TEMI di **CIVILE**

Temi svolti su tracce **non estratte** negli ultimi concorsi
e su **questioni di centrale attualità**

Edizione 2024


Neldiritto
Editore

Traccia 1

Gli strumenti di tutela del superiore interesse del minore, con specifico riguardo ai presupposti e al regime giuridico dei provvedimenti *de potestate* e dell'autorizzazione del giudice tutelare al rilascio di passaporto a genitore avente prole minore

◆ Cass. Civ., Sez. un., 24 luglio 2023, n. 22048 e 25 luglio 2023, n. 22423

di Francesca Del Gaudio

Mappa del tema

- **Cenni sui mutamenti avvenuti in seno al regime della famiglia:**
 - Nuova ottica di visione del contenuto della responsabilità genitoriale.
- **Poteri di intervento sull'esercizio della responsabilità genitoriale:**
 - **Scopo** dei provvedimenti *de potestate*.
- **Il superiore interesse del minore**
- **Art. 330 cod. civ.:**
 - **Presupposti:** comportamento posto in essere dal genitore e pregiudizio patito dal figlio;
 - **Effetti** del provvedimento.
- **Art. 333 cod. civ.:**
 - **Differenze** con il provvedimento di cui all'art. 330 cod. civ.
- **Competenza Tribunale per i minorenni e Tribunale ordinario:**
 - Le modifiche alla luce del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.149.
- **Mezzi di impugnazione: nello specifico ammissibilità ricorso straordinario per Cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost.:**
 - Cass. Civ., Sez. Un., 24 luglio 2023, n. 22048;
 - Cass. Civ., Sez. Un., 25 luglio 2023, n. 22423.

Normativa di riferimento

Costituzione:

- Art. 111, comma 7

Disposizioni attuative Codice civile:

- Art. 38

Codice civile:

- Art. 315 *bis* – Diritti e doveri del figlio;
- Art. 316 – Responsabilità genitoriale;
- Art. 330 – Decadenza dalla responsabilità genitoriale sui figli;
- Art. 332 – Reintegrazione nella responsabilità genitoriale;
- Art. 333 – Condotta del genitore pregiudizievole ai figli;
- Art. 336 – Legittimazione ad agire;

L. 21 novembre 1967, n. 1185:

- Art. 3

L. 10 dicembre 2012, n. 219:

- Art. 1

D.lgs. 10 ottobre 2022, n.149

D.L. 13 giugno 2023, n. 69:

- Art. 20

Svolgimento dell'elaborato

La profonda trasformazione delle relazioni familiari e l'emergere di nuovi schemi in seno alla famiglia hanno generato un crescente interesse della giurisprudenza e della dottrina, culminato in importanti **interventi** da parte del legislatore, attribuendole così, all'interno del sistema giuridico attuale, una **posizione di tutto rilievo**.

In generale tra gli istituti che rivelano con maggiore tangibilità tali mutamenti avvenuti nel regime della famiglia, una posizione di rilievo è rivestita dalla (originaria) potestà genitoriale sui figli, che a seguito della riforma avvenuta

con d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, ha preso il nome di “**responsabilità genitoriale**”.

Attraverso l'introduzione della responsabilità genitoriale il diritto ha veicolato un messaggio di forte specificazione dei connotati propri di una genitorialità responsabile in cui si percepisca maggiormente un **dovere di cura** nei confronti del figlio in capo ai genitori.

La nozione di “responsabilità” è quella che meglio definisce i contenuti dell'**impegno genitoriale** in un'ottica di **assunzione di responsabilità dei genitori nei confronti del figlio**.

Stante la previsione e l'attenta puntualizzazione, da parte dell'**art. 316 cod. civ.**, di specifici doveri dei genitori in capo ai figli, sono previsti dall'ordinamento **ampi poteri di intervento sull'esercizio scorretto della responsabilità genitoriale** (che può sostanziarsi in violazioni di specifici doveri ed in abuso di poteri) nel caso in cui da tale scorretto esercizio possano **derivare pregiudizi in capo al minore**.

Il sistema protettivo consta di strumenti di tipo privatistico oltre che di disposizioni penalistiche, volti, i primi, a svolgere una **tutela di tipo preventivo**. Ebbene, l'ordinamento giuridico prevede ampi poteri di intervento dell'autorità giudiziaria nel caso di violazione dei doveri dei genitori nei confronti dei figli o di abuso dei poteri, ove da simili comportamenti possano derivare gravi pregiudizi in capo ai minori.

Da ciò si evince come lo **scopo** dei provvedimenti *de potestate* sia quello di **salvaguardia** dei minori da possibili pregiudizi derivanti dallo **scorretto esercizio della responsabilità genitoriale** da parte dei genitori.

È necessario rilevare come a guidare, e fungere da faro, in ogni decisione riguardante il minore d'età deve essere il **superiore interesse** dello stesso. Quest'ultimo deve permeare tutte le situazioni in cui il soggetto minore d'età eserciti diritti di ogni tipo. La valutazione *del best interest of the child* è una attività da compiersi caso per caso, operando un bilanciamento tra tutti gli interessi in gioco ed alla luce di tutte le circostanze specifiche; ed è per questo che “costringere” la definizione, di tale superiore interesse, entro specifici limiti è un procedimento assai complesso. Anche a voler elencare gli elementi che caratterizzano tale concetto, dai confini così labili, risulta comunque obbligatorio prendere in considerazione sempre fattori rilevanti a seconda delle specifiche circostanze riguardanti il singolo soggetto minore.

Afferisce *in primis* ai provvedimenti di tipo cautelativo la **decadenza dalla responsabilità genitoriale**, disciplinata dall'**art. 330 cod. civ.**

I presupposti affinché possa essere pronunciata decadenza dalla responsabilità genitoriale devono rinvenirsi nel **comportamento posto in essere dal genitore** (il quale viola o trascura i doveri inerenti la responsabilità

genitoriale o abusa dei relativi poteri) e nel **pregiudizio patito dal figlio**.

La sussistenza dei due presupposti summenzionati è richiesta **congiuntamente**, nel senso che l'uno senza l'altro non può reputarsi sufficiente ai fini dell'adozione del provvedimento.

Il «**grave pregiudizio patito dal figlio**» trova il suo presupposto nel comportamento posto in essere dal genitore nell'adempimento dei doveri o nell'esercizio dei poteri che connotano la responsabilità genitoriale.

Infatti, nell'adottare il provvedimento in esame, il giudice non può prescindere dal considerare il ruolo che la famiglia svolge per il processo di crescita del minore, nello specifico per lo sviluppo della sua personalità.

Pertanto, il giudice deve procedere con estrema prudenza, calandosi con la massima cautela nella situazione specifica. È per questa ragione che risulta imprescindibile verificare la sussistenza di un nesso di causalità, o almeno di una forte correlazione, tra il comportamento del genitore ed il pregiudizio del figlio.

L'effetto del comportamento posto in essere dal genitore deve essere quello di arrecare un **grave ed effettivo pregiudizio** per il minore; infatti, si tende a ritenere invalidi quei provvedimenti che vengono adottati sì in presenza di comportamenti che configurano abuso, violenza o trascuratezza ma che non provochino poi effettivamente un pregiudizio per il figlio.

L'articolo in esame ricomprende, inoltre, non solo le ipotesi più strettamente ricollegabili al complesso di doveri e poteri che ineriscono all'istituto della responsabilità ma anche tutti quelli che non vi rientrano specificamente, nonché i doveri di rispetto dell'integrità fisica e morale del minore. Questa ultima considerazione è comunque da interpretarsi con estrema cautela in quanto si rischia di ampliare con smoderatezza il campo di operatività dell'istituto, arrivando addirittura ad imporre modelli di comportamento al genitore.

Copiosa giurisprudenza ammette la possibilità di ricomprendere nel campo applicativo della disposizione in esame anche i comportamenti tenuti da uno dei genitori nei confronti dell'altro. La conflittualità tra i genitori crea inevitabilmente un clima familiare non sano che può pregiudicare irrimediabilmente la capacità del minore di maturare e di rapportarsi con il mondo.

Si rinviene come, sulla base di quanto esposto pocanzi, anche i maltrattamenti che un coniuge pone in essere nei confronti dell'altro (o dei prossimi congiunti) potrebbero configurare proprio quell'elemento di condotta pregiudizievole richiesta ai fini dell'emanazione di un provvedimento di decadenza: questo poiché condotte di tal genere si ripercuotono negativamente sia sulla serenità, che dovrebbe essere propria dell'ambiente familiare, ma anche, e soprattutto, sull'equilibrio psicofisico del minore.